

Regolamento

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Il Consiglio comunale di Stabio

Richiamati:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;

Capitolo 1 Disposizioni generali e competenze

Scopo

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento alla promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a incentivare e favorire l'efficientamento energetico, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Campi di applicazione

Art. 2

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Municipio può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. certificazioni e analisi energetiche su edifici;
- b. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- c. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate come particolarmente performanti dal punto di vista energetico e climatico;
- d. sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto;

- e. batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
- f. installazione impianti solari termici;
- g. elettrodomestici ad altissima efficienza energetica;
- h. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- i. misure, attività e progetti innovativi in ambito energetico e climatico;
- j. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- k. altri interventi virtuosi in ambito energetico e climatico.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti oltre che nel presente regolamento anche nella rispettiva ordinanza.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

³ Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Finanziamento

Art. 3

Gli incentivi vengono finanziati attraverso il FER e la gestione corrente sulla base degli importi stanziati a preventivo. Con il Regolamento si limita l'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione.¹

Capitolo 2 Procedura e condizioni di incentivazione

Procedura

Art. 4

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nelle relative ordinanze municipali.

² Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere ai servizi preposti o da scaricare dal sito www.stabio.ch.

³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nelle relative ordinanze municipali.

⁴ A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁵ L'ordine per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

¹ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 maggio 2023 e approvata dalla Sezione enti locali in data 20 luglio 2023;

⁶ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Beneficiari

Art. 5

¹ I beneficiari sono i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

² In termini generali possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, che sono cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune o attività economiche con sede all'interno del comprensorio comunale.

³ I beneficiari sono obbligati a fornire tutte le informazioni che l'autorità chiede per verificare il buon fondamento della richiesta di contributo finanziario.

Condizioni di incentivazione

Art. 6

¹ Gli incentivi comunali in favore all'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata rilasciata la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nelle rispettive ordinanze comunali.

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi e, rispettivamente, di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁶ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni

errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Autorità competenti Art. 7

¹ L'applicazione del presente regolamento compete al Municipio, e può essere delegata ai servizi dell'amministrazione comunale.

² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

³ Il Municipio:

- a. decide la concessione degli incentivi;
- b. definisce i dettagli, le condizioni per l'assegnazione e l'ammontare degli incentivi, per le singole misure incentivate a livello comunale nelle rispettive ordinanze;
- c. ...;²
- d. può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

⁴ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Capitolo 3

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Certificazioni e analisi energetiche su edifici

Art. 8

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE[®], CECE[®]-Plus, CECE[®] per nuovi edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'importo concesso ammonta da:

- a. un minimo del 20% a un massimo del 50% del costo dell'analisi CECE[®], ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 300.-;
- b. un minimo del 50% a un massimo del 75% del costo dell'analisi CECE[®]-Plus, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
 - Edifici mono- e bifamigliari: CHF 1'000.-
 - Edifici plurifamgliari: CHF 2'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.-;

² Stralciato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 11 febbraio 2021;

- c. un minimo del 50% a un massimo del 75% del costo dell'analisi CECE® per edifici nuovi, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di:
- Edifici mono- e bifamigliari: CHF 1'000.-
 - Edifici plurifamigliari: CHF 2'000.-
 - Altre categorie di edifici: CHF 3'000.-.

Risanamento energetico degli edifici

Art. 9

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base e degli Edifici certificati.
- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 40% a un massimo del 70% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 15'000.-.

Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificate

Art. 10

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per edifici nuovi che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di nuovi edifici Minergie®-P o Minergie®-A.
- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 40% a un massimo del 70% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 15'000.-.

Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico diretto

Art. 11

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e che non si trovino in località servite da teleriscaldamento.
- ² L'incentivo è concesso per la sostituzione di impianti alimentati con olio combustibile, gas o riscaldamento elettrici diretti a uso principale in edifici residenziali esistenti con:
- a. una pompa di calore che beneficia dei finanziamenti dal Cantone;
 - b. un impianto a legna o con un impianto a pellets.
- ³ L'importo concesso ammonta a:

- a. un minimo del 40% sino a un massimo del 70% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 20'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore;
- b. un minimo di CHF 1'000.- una tantum + CHF 100.- /kW_{th} (ogni kW termico installato) sino un massimo di CHF 2'000.- una tantum + CHF 150.- /kW_{th} (ogni kW termico installato) ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 10'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets.

Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

Art. 12

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a un minimo di CHF 200.- una tantum + CHF 50.- / kWh (ogni kW ora) di capacità utile installata sino a un massimo di CHF 500.- una tantum + CHF 150.- / kWh (ogni kW ora) di capacità utile installata, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.- per impianto.

Installazione impianti solari termici

Art. 13

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.
- ³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 10% a un massimo del 40% del contributo cantonale, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.- per impianto.

Apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Art. 14

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate o dimoranti nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici dispongono dell'etichetta energia ufficiale e classificati nella classe energetica più efficiente della propria categoria.
- ³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 10% a un massimo del 25% del costo dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di

CHF 500.- per economia domestica.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 15

¹ Possono beneficiare dell'incentivo aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune che realizzano studi di analisi energetica ufficializzati con la sottoscrizione di accordi vincolanti al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nell'analisi stessa.

² L'incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali e per misure contemplate in uno studio di analisi energetica incentivata.

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. analisi energetica: 10% del contributo cantonale, un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 1'000.- per analisi;
- b. attuazione misure: un minimo di 10% a un massimo di 40% dei costi vivi per l'implementazione della misura ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 5'000.-.

Mobilità aziendale

Art. 16 ^{3 4 5}

¹ Possono beneficiare dell'incentivo aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune che realizzano piani di mobilità aziendale e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate dei piani stessi.

² L'incentivo è concesso unicamente alle imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. Piano di mobilità aziendale: 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'500.-;
- b. Car pooling: 20% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 5'000.-;
- c. Navette: 20% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 10'000.-;

⁴ L'importo viene versato a consuntivo con la presentazione della copia della certificazione del contributo versato dal Cantone fino al raggiungimento dell'importo previsto a preventivo.

³ Ratifica sospesa dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 11 febbraio 2021;

⁴ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2021 e approvata dalla Sezione enti locali in data 22 febbraio 2022;

⁵ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 maggio 2023 e approvata dalla Sezione enti locali in data 20 luglio 2023;

Trasporto pubblico Art. 17

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati e dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

² L'incentivo è concesso per abbonamenti della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA) e delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

³ L'importo concesso ammonta a un minimo del 10% a un massimo del 50% del costo dell'abbonamento del trasporto pubblico, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 500.-. per richiedente.

Biciclette elettriche o batterie sostitutive Art. 18

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

² L'incentivo è concesso unicamente per biciclette e batterie nuove acquistate presso un rivenditore con sede in Svizzera.

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. acquisto bicicletta: un minimo del 10% a un massimo del 50% del costo della bicicletta, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 1'500.- ogni tre anni;
- b. acquisto batteria: un minimo del 10% a un massimo del 50% del costo della batteria, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 300.-.

Automobili elettriche o colonnine di ricarica Art. 19

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio e coloro che realizzano nuovi impianti di ricarica per macchine elettriche su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per auto vetture e impianti di ricarica per macchine elettriche che beneficiano degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. acquisto automobile: un minimo del 10% a un massimo del 50% del contributo erogato dal Cantone, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 2'000.-;
- b. colonnina di ricarica: un minimo del 10% a un massimo del 50% del contributo erogato dal Cantone, ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 500.-.

Superfici verdi

Art. 20

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso interventi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG). La parete (per pareti verdi) o il tetto (per tetti verdi) devono inoltre essere isolati energeticamente.⁶

³ L'importo concesso ammonta a:

- a. pareti verdi: un minimo di CHF 40.-/m² a un massimo pari a CHF 60.-/m², ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 10'000.-;
- b. tetti verdi: un minimo di CHF 20.-/m² a un massimo pari a CHF 45.-/m², ritenuto un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 10'000.-.

Recupero acqua piovana

Art. 21^{7 8 9}

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano su edifici esistenti o nuovi nel Comune di Stabio sistemi di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini, WC, bucato e orti, come pure per l'alimentazione di autolavaggi, impianti di refrigerazione e per i processi industriali.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti strutturati in modo da escludere qualsiasi problema sanitario (es. proliferazione zanzare).

³ L'importo concesso ammonta al 40% dei costi d'investimento necessari per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un contributo massimo per caso di:

- a. Bidoni di recupero acqua piovana con sistema antizanzare: CHF 200.-;
- b. Impianti di recupero acqua piovana per abitazioni mono e bifamiliari: CHF 2'000.-;
- c. Impianti di recupero acqua piovana per edifici di maggiori dimensioni ad uso artigianale o industriale o per abitazioni plurifamiliari: CHF 5'000.-

⁴ L'importo viene versato a consuntivo con la presentazione della fattura, della prova di pagamento e dell'eventuale collaudo

⁶ Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 11 febbraio 2021;

⁷ Ratifica sospesa dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 11 febbraio 2021;

⁸ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2021 e approvata dalla Sezione enti locali in data 22 febbraio 2022;

⁹ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta dell'8 maggio 2023 e approvata dalla Sezione enti locali in data 20 luglio 2023;

rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale e dal Cantone (se necessario per la caratteristica dell'intervento) fino al raggiungimento dell'importo previsto a preventivo. Nel caso in cui l'importo a preventivo dovesse essere già stato raggiunto, la richiesta di sussidio sarà considerata per l'anno successivo, riservata la posta a preventivo.

Benzina alchilata

Art. 22

¹ Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Stabio.

² L'importo concesso ammonta a un minimo del 40% a un massimo del 60% del costo della benzina alchilata, ritenuto un quantitativo definibile dal Municipio fino a un massimo di 40 litri.

Progetti Faro

Art. 23

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano progetti particolarmente meritevoli e con carattere pioniero con risalto a livello cantonale, nazionale o internazionale, se direttamente legati all'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.¹⁰

² L'importo concesso ammonta da un minimo del 20% a un massimo del 50% del costo del progetto, un importo definibile dal Municipio fino a un massimo di CHF 10'000.-.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Riscossione indebita Art. 24

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Diritto di compensazione

Art. 25

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Diritto sussidiario

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

¹⁰ Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 11 febbraio 2021;

Entrata in vigore**Art. 27**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Rimedi giuridici**Art. 28**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

PER IL MUNICIPIO**Il Sindaco**

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE**Il Presidente**

Luigi Croci

Il Segretario

Claudio Currenti

Regolamento adottato dal Municipio 31 agosto 2020

Regolamento adottato dal Consiglio comunale 14 dicembre 2020

Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali 11 febbraio 2021